

La gestione della salute e sicurezza  
negli appalti e nei cantieri  
*La patente a crediti nei lavori edili*

11 settembre 2024

Avv. Lorenzo Fantini, già dirigente presso il Ministero  
del lavoro

# Importanza della gestione della salute e sicurezza negli appalti

Tema prevenzionistico di grande importanza è quello della gestione degli appalti (anche edili), in quanto gli infortuni sul lavoro in tale contesto sono più gravi e frequenti. **Per questa ragione, in ogni caso in cui un datore di lavoro committente affidi “lavori”, “servizi” o “forniture” ad una altra impresa e/o a lavoratori autonomi si applicano procedure particolari – di maggior tutela – per la gestione “in sicurezza” dell’appalto.**

In ogni caso sia il datore di lavoro committente che l’impresa appaltatrice saranno – ognuna per proprio conto – tenute ad applicare ogni disposizione del d.lgs. n. 81/2008 nei riguardi dei propri lavoratori (es.: valutazione dei rischi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria).

**Provocazione**: perché, quindi, serve una regolamentazione *ad hoc* della salute e sicurezza?

**Risposta**: **occorre gestire non la sicurezza delle singole aziende (impresa committente, aziende appaltatrici e subappaltatrici) e/o lavoratori autonomi ma la interferenza tra le varie attività (è questa che determina un rischio maggiore rispetto alle attività svolte direttamente dall’impresa)**

# Importanza della gestione della salute e sicurezza negli appalti

Quindi, partendo dal dato civilistico (articolo 1655 c.c.), **che evidenzia come il rischio dell'attività appaltata sia a carico dell'appaltatore**, sempre che il committente...

**A) Scelga adeguatamente il proprio appaltatore e/o lavoratore autonomo**

**B) Non si ingerisca nell'attività dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo**

...la normativa obbligatoria vigente regola le misure di prevenzione e tutela negli appalti (cioè il rischio prevenzionistico legato all'interferenza tra il lavoro di diversi soggetti) come segue:

- 1) All'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 per i «*lavori, servizi e forniture*» non edili, che si svolgano nell'ambito del «*ciclo produttivo*» del «*datore di lavoro committente*», in luoghi dei quali questi abbia la «*disponibilità giuridica*» (esempi pratici: la manutenzione degli ascensori, la fornitura di carta, la pulizia dei pavimenti, la manutenzione di un impianto industriale)
- 2) Agli articoli 88 e seguenti per i lavori edili o di ingegneria civile, quali definiti all'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008. **Trattasi del Titolo IV del «testo unico»**

## La scelta del contraente negli appalti

Quindi, la responsabilità del committente è esclusa innanzitutto se non c'è una *culpa in eligendo*...cioè se l'appaltatore è stato scelto avendo cura di verificare la sua capacità di effettuare quel lavoro

*Per la salute e sicurezza sul lavoro questa «selezione» è definita come **valutazione dell'idoneità tecnico-professionale** ed è un obbligo del «datore di lavoro committente» per i lavori non edili e del «committente» per i lavori edili*

# La scelta del contraente negli appalti non edili

L'articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi venga regolata da un d.P.R...**che ad oggi manca.**

**Le modalità ex lege sono, quindi, provvisorie** e sono le seguenti. **Il datore di lavoro committente deve acquisire «almeno» dall'impresa appaltatrice e/o dal lavoratore autonomo quanto segue:**

a) **l'iscrizione alla CCIA**

b) **l'autodichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo, ex d.P.R. n. 445/2000, sull'applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro**

# La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

**Cass. Pen., n. 15081/2010**

*“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)”*

# La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

**Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2020 n. 28728**

*"in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati". E "il rispetto di tale obbligo non può ridursi al controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell'impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera."*

# Gli appalti in edilizia

Se i lavori da svolgere sono EDILI (come tali intendendosi quelli rientranti nella definizione di cui all'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008) troveranno applicazione le disposizioni specifiche di cui agli articoli 88 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008

Si applica in tali casi (ad esempio: tinteggiatura di una facciata di edificio con molti piani; edificazione di una nuova parte di edificio; riparazione di un lastrico solare) il Titolo IV del “testo unico” e l'appalto non verrà gestito ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 ma sulla base degli articoli 88 e seguenti del «testo unico»

## TITOLO IV

### CAPO I

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

**Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).**

**Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.**

# Allegato X (elenco lavori edili)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

# Cantieri e obblighi giuridici

**In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli obblighi giuridici nei cantieri gravano su diversi soggetti:**

- Il committente (articolo 90) o il RL (93)**
- L'impresa affidataria (articolo 97)**
- L'impresa esecutrice (articolo 96)**
- I coordinatori (articoli 91 e 92)**
- I lavoratori autonomi (articolo 94)**

# La scelta del contraente nel Titolo IV

L'articolo 90, comma 9, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 impone **al committente (e all'affidataria nei riguardi delle imprese esecutrici)** di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi **in base all'allegato XVII del «testo unico»**.

Le modalità *ex lege* sono:

**Per le imprese**: iscrizione alla CCIA (coerente con il lavoro), esibizione DVR e DURC, dichiarazione di non aver avuto sospensione di attività imprenditoriale (articolo 14 d.lgs. n. 81/2008)

**Per gli autonomi**: iscrizione CCIA, documentazione macchine, attrezzature e opere provvisoria, elenco DPI, DURC e attestati formazione e sorveglianza sanitaria (solo se obbligatori)

# Rapporti tra articolo 26 e lavori edili (Titolo IV)

## ARTICOLO 96

- *“1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (POS) non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto”;*
- *“2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3.”.*

# La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

**Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2021, n. 21553**

Un'azienda chiede ad un lavoratore autonomo di svolgere attività di pulizia di una copertura in cemento-amianto di un capannone e il lavoratore autonomo cade provocandosi gravi lesioni, non utilizzando la linea-vita e, comunque, lavorando privo di protezioni

Il datore di lavoro dell'Azienda viene condannato per lesioni e la Società ex d.lgs. n. 231/2001 per non avere vigilato sulle modalità di svolgimento della lavorazione e per non aver correttamente provveduto a valutare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo (che pure è stato scelto nel rispetto di quanto all'Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008)

# La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

**Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2021, n. 21553**

Le contestazioni che portano alla condanna nei gradi di merito sono le seguenti:

- *omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI, art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81/2008)*
- *omessa verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore ad operare in quota (artt. 77, comma 5, e 90 d.lgs. n. 81)*

## La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

**Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2021, n. 21553**

Le condanne sono confermate dalla S.C.. In particolare:

Quanto al DUVRI, anche se il lavoro era previsto di breve durata esso è risultato comunque di 7 giorni, quindi tale da imporre il documento. Ma, soprattutto, *«la mancata predisposizione di tale documento di valutazione dei rischi da parte del prevenuto ha certamente inciso sul verificarsi dell'evento lesivo, poiché esso avrebbe consentito di prendere in esame le caratteristiche proprie del tetto del capannone, la sua vetustà, la capacità di tenuta in caso di intervento del lavoratore e le modalità di installazione delle linee vita. L'assenza del DUVRI - continua la Corte di merito - ha fatto venire meno una serie di indicazioni sulla pericolosità dell'intervento commissionato al F., il quale - si può aggiungere - se reso edotto in maniera più dettagliata dei rischi conseguenti al suo accesso al tetto, si sarebbe potuto comportare in maniera diversa, astenendosi dalla pericolosa (ma non abnorme) manovra che lo ha condotto su quel tetto senza essersi previamente assicurato dal rischio di caduta»*

## La valutazione della idoneità tecnico-professionale secondo la giurisprudenza

**Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2021, n. 21553**

«Quanto alle modalità di scelta del lavoratore autonomo, la Corte territoriale ha accertato **che l'imputato non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali della persona offesa**, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del F. di una ditta iscritta alla Camera di commercio, secondo una valutazione in linea con l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Rv. 280049 - 01)»

## Irrilevanza del comportamento imprudente ma non «abnorme» dell'infortunato

**Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2021, n. 21553**

*«Infine, la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del F. non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento, poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini, la complessiva condotta del lavoratore, per come è stata accertata in sede di merito, non è stata eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il ricorrente, quale committente, era chiamato a governare, adottando i comportamenti dianzi richiamati»*

Al riguardo, va segnalato, tuttavia, come (e in questo caso è, invece, mancata **molte recenti sentenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno riconosciuto l'esistenza di comportamenti «abnormi» del lavoratore, a condizione che i soggetti indagati (in primis, datore di lavoro) dimostrino in concreto l'adempimento dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro** a valutazione di idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo). Esempi: Cass. pen., sez. IV, n. 8883/2016; Cass. pen., sez. IV, n. 5007/2019

## Infortunati sul lavoro e concorso nel reato

La compresenza di più titolari della posizione di garanzia non è evenienza che esclude, per ciascuno, il contributo causale nella condotta incriminata

**(Cass. Pen., Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29798)**

Un infortunio grave in un cantiere può, quindi, essere addebitato a ognuno (potenzialmente a tutti) i soggetti della salute e sicurezza nei cantieri per violazione dei rispettivi obblighi, **compresi i coordinatori**

# Cantieri e posizioni di garanzia

L'analisi della più recente giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro descrive i seguenti ruoli:

Committente: **attività di «super-controllo» o «super-vigilanza» sul cantiere**

Coordinatori: **attività di «alta vigilanza» in cantiere**

Impresa esecutrice: **attività di vigilanza «operativa» delle lavorazioni**

# Obblighi delle imprese affidatarie

L'articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008 identifica cosa la legge impone all'impresa affidataria di lavori edili o di ingegneria civile, intesa come: «*impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **può avvalersi** di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*» (articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008)

Innanzitutto il comma 1 dell'articolo dispone che: «*Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica** le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento*». Va sottolineato che il comma 1 è stato modificato dal d.lgs. n. 106/2009 perché in precedenza era compito dell'impresa affidataria vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavori. La modifica è importante perché evidenzia in modo chiaro che all'impresa affidataria non si chiede un controllo «operativo» dei lavori ma la verifica di essi in termini più generali (cioè attraverso il controllo dei POS e, più in generale, delle procedure di salute e sicurezza).

**Saranno le singole imprese esecutrici a dover vigilare sui propri lavoratori, innanzitutto per mezzo dei propri preposti**

# Obblighi delle imprese affidatarie

**Il comma 2** dell'articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008 specifica che l'impresa affidataria valuta l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici applicando l'Allegato XVII del «testo unico» (valgono qui le riflessioni già fatte in relazione al committente)

**Il comma 3** impone al datore di lavoro (e al dirigente quanto segue: «*a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione***»

**Il comma 3-ter** richiede al datore di lavoro dell'impresa affidataria, ai dirigenti e ai preposti di «*essere in possesso di adeguata formazione*»

# Casistica pratica: la gestione del distacco

Il distacco è un istituto molto diffuso (e di crescente utilizzo) nel mondo del lavoro e, in particolare, nei lavori edili o di ingegneria civile. Se due società decidono di accordarsi perché uno o più lavoratori di una di esse (**distaccante**) svolgano la propria attività presso altra azienda (**distaccataria**) nascono una serie di obblighi di tipo lavoristico, a partire dalla necessità che vi sia un interesse del distaccante.

**In questo caso, quale disciplina di salute e sicurezza sul lavoro opera e in che modo?**

L'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 lo chiarisce in modo sufficientemente chiaro disponendo che: «*Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato*»

# L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008

Al fine di innalzare il livello di qualità della gestione della salute e sicurezza sul lavoro l'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 ha previsto che si dovesse elaborare e pubblicare un d.P.R. di regolamentazione di un sistema di qualificazione delle imprese operante innanzitutto (nel senso che tale sistema si sarebbe potuto applicare ad altri settori, una volta regolamentato) **secondo un sistema di «patente a punti» in edilizia**

Il sistema avrebbe dovuto consentire di operare nel settore dei lavori edili o di ingegneria civile alle sole imprese in possesso di punti, acquisiti sulla base della verifica di determinati requisiti. Si tratta dei requisiti di obbligatoria considerazione da parte del committente nei riguardi delle imprese (ma anche delle imprese affidatarie nei riguardi delle imprese esecutrici, ex articolo 97 del d.lgs. n. 81/2008) o dei lavoratori autonomi

***Fino a marzo del 2024 questa norma non ha trovato attuazione***

## L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

L'articolo 29 («*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*») del D.L. n. 19/2024 ha rivisitato l'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, che risulta abrogato nella sua versione «originale».

Le disposizioni di questo decreto-legge sono state convertite il 29 aprile 2024, con la legge n. 56 (di seguito si darà conto delle principali novità)

E' stato previsto, in particolare, che operi un (come recita la rubrica dell'articolo 27, «nuovo testo») ***Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti***

## L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo le legge n. 56/2024

La legge n. 56 del 2024 ha ridotto il campo di applicazione del D.L. n. 19/2024 disponendo che la patente a crediti non sia obbligatoria per chi svolge nei cantieri edili o di ingegneria civile «*prestazioni di natura intellettuale*» o «*mere forniture*»

Mentre non vi sono particolari problemi per comprendere l'esclusione relativa alle «*prestazioni di natura intellettuale*» non è semplice comprendere cosa si intenda per «*mere forniture*» in cantieri edili. Il tema non è nuovo (es.: fornitura del calcestruzzo e redazione del POS) ma la formula introduce una rilevante criticità interpretativa...

Inoltre, ha previsto che: «*i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana*»

## L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo il D.L. 19/2024

La patente a crediti opererà «a far data dal 1° ottobre 2024» (termine ordinario). Osservazione: il termine potrebbe non essere rispettato, almeno, potrebbe essere introdotto un meccanismo di proroga

Comma 1: «*La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:*

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;*
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;*
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (**DURC**);*
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**);*
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (**DURF**)»*

## **L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024**

**La legge n. 56/2024 ha ridotto l'innovatività dell'intervento disponendo quanto segue:**

*2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 (DVR, DURC...) è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.*

*3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»*

**Ad oggi tale decreto (di cui è circolata più di una bozza) non è stato pubblicato. Tuttavia, a luglio 2024 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito (e su quello dell'INL) delle slide illustrative in merito ai contenuti della bozza**

## L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024

Osservazione: fino a quando non sarà «operativo» il sistema della patente a crediti continuano ad operare le disposizioni vigenti in materia di valutazione dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008

**Comma 4**: *«La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1»*

Attenzione 1: in attesa dell'entrata in vigore della «patente a crediti» sarà opportuno che le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili si organizzino per essere certe di non avere problemi (es.: con il DURF)

Attenzione 2: **va considerato che il d.P.R. n. 445/2000 è uno strumento assai utile ma insidioso in quanto in caso di false dichiarazioni potrebbe generare la responsabilità penale del dichiarante** (e ricordiamoci che il personale dell'INL è investito della funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e, quindi, dovrebbe agire...)

# L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024

Comma 5: «*La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti*».

Osservazione: la logica è chiara: non permettere che lavorino nel settore di riferimento imprese o lavoratori autonomi con un «pregresso» che evidenzia la presenza di criticità rispetto all'attuazione delle misure prevenzionistiche obbligatorie.

*«Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati»*

# L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024

Comma 10: «*La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) . In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14*» (sospensione dell'attività imprenditoriale)

Comma 12: «***Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto***» Osservazione: i due sistemi non esistono (nel senso che sono previsti e regolamentati ma non sono per niente funzionanti...). L'INL sta lavorando sugli strumenti informatici (innanzitutto sul portale che dovrebbe ricevere le domande)

# L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024

## E' prevista anche la sospensione dell'attività

*(per individuare le condizioni si riprende di seguito il testo delle slide «ufficiali» dell'INL/Ministero del lavoro)*

### Massimo per 12 mesi

**Sospensione obbligatoria:** in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

**Sospensione facoltativa (nelle slide definita «possibile»):** in caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente

**Soggetto che adotta la decisione: INL;** spetta, altresì, sempre all'INL verificare, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione

## L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024

Per quanto concerne il recupero dei crediti si può fare riferimento a quanto illustrato dalle slide «ufficiali» (luglio 2024) preparate dall'INL/Ministero del lavoro

Fino a 15 crediti possono essere «recuperati» tramite corsi di formazione, che debbono tener conto delle decisioni di una commissione...**infatti, la VALUTAZIONE su di essi è rimessa a una commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale**

**Le CONDIZIONI da verificare sono le seguenti:**

- **effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere**
- **eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza**

## **L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024**

Comma 14: *«L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative»*

Comma 15: *«Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»*

Commento: senza voler fare valutazioni di opportunità, è interessante che il Legislatore abbia inteso «esonerare» dall'obbligo di avere la patente le imprese che siano in possesso della SOA (come indicata nelle disposizioni legislative)

# L'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la legge n. 56/2024

Commento: il D.L. n. 19/2024 e la legge n. 56/2024 ribadiscono che la valutazione dell'ITP delle imprese, a carico del «committente» e dell'impresa affidataria, dovrà riguardare anche il possesso della patente.

**Questo significa che la valutazione di idoneità tecnico-professionale verrà fatta sia ex Allegato XVII (magari tenendo conto della necessità – voluta dal committente – che gli elementi minimi di legge siano accompagnati da altre evidenze, ad esempio relative alla formazione) che tenendo conto del possesso delle patente a crediti (necessario per ogni impresa o lavoratore autonomo, salvo eccezioni)**

**Tuttavia, ad oggi una richiesta di un committente rispetto alla patente a crediti non avrebbe senso, in quanto non sappiamo né come tale strumento verrà regolato (e nemmeno come presentare richiesta all'INL) né con quali tempistiche. Una volta che questi aspetti saranno regolati, il committente potrà chiedere alle imprese e ai lavoratori autonomi soggetti alla disciplina «in prima battuta» la richiesta all'INL e, di seguito, la patente (e sarà consigliabile che tale richiesta venga fatta periodicamente)**